



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 110

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 21 maggio 2021, n. 69 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21.05.2021 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto.

Facendo seguito alla comunicazione n. 64 del 31.03.2021 si riportano **le disposizioni di maggiore interesse relative alla Legge indicata in oggetto così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

Articolo 1 (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)

Le norme, modificate dal Senato, **riconoscono un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Tale contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi, o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del provvedimento in esame (commi 1-3). Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'analogo ammontare riferito all'anno 2019. Ai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti.** Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP e alla definizione del rapporto di indeducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto sotto forma di contributo diretto o di credito d'imposta.

Articolo 3 (Fondo autonomi e professionisti)

Le norme modificano l'articolo 1, comma 20, della L. 178/2020, che ha istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

professionisti, incrementando da 1.000 a 2.500 milioni di euro per il 2021 la capienza del suddetto Fondo. Viene altresì introdotto il comma 22-bis, prevedendo che il beneficio sia concesso ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 4 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Le norme dispongono la modifica dell'articolo 68 del DL n. 18 del 2020, prevedendo il differimento dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 del termine finale dei versamenti relativi alle entrate tributarie e non tributarie derivanti sia dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sia dagli avvisi esecutivi. Si dispone, inoltre, che sia considerato tempestivo e non determini quindi l'inefficacia delle definizioni a titolo di rottamazione ter, di rottamazione risorse proprie UE e di c.d. "saldo e stralcio" il pagamento, delle rate connesse alle citate definizioni, effettuato integralmente: **entro il 31 luglio 2021 per quanto concerne le rate in scadenza nell'anno 2020; entro il 30 novembre 2021 relativamente alle rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021.** Si stabilisce inoltre lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti stessi nell'anno 2018, 2019, 2020 e 2021 prevedendone la presentazione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, il 31 dicembre 2024, il 31 dicembre 2025 ed il 31 dicembre 2026. **Si dispone, infine, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione sia durante il periodo di sospensione sia, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, ed anche oltre lo stesso 31 dicembre 2021 se relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c) del D.L. n. 34 del 2020, la proroga di 12 mesi del termine di notifica delle cartelle di pagamento da presentare ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo; di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle entrate in argomento.**

Viene modificato l'articolo 152 del DL n. 34/2020, prevedendo il differimento dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 della scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti terzi affidatari dell'accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, e relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, a titolo di pensione, di somme alternative alla pensione o di assegni di quiescenza. **Si dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate. L'agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.** Le modalità applicative della disposizione sono stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

conversione del decreto in esame. Lo stesso provvederà a disciplinare, per gli enti che adottano sistemi contabili omogenei, le modalità di riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione della citata disposizione, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di 10 annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento in quote annuali costanti. **Si dispone quindi la sospensione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data stabilita dal suddetto decreto ministeriale, della riscossione di tutti i debiti di importo residuo, fino a 5.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e dei relativi termini di prescrizione. Si prevede che per il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento e di quelle per le procedure esecutive erariali e non (diverse da quelle già oggetto del citato stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione), già annullate ai sensi della disposizione in esame, l'agente della riscossione presenti, entro la data stabilita con il suddetto decreto ministeriale, apposta richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima di ammontare non inferiore al 70% del totale, con scadenza il 31 dicembre 2021 e la seconda, per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.** Le disposizioni agevolative in esame non si applicano ai debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali della UE e all'imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa all'importazione.

Articolo 5, commi 1-11 e comma 17 (Definizione agevolata in materia di accertamento fiscale)

Le norme consentono **la definizione agevolata dei debiti tributari accertati a seguito di controlli automatizzati effettuati sulle dichiarazioni dei periodi d'imposta 2017 e 2018. Possono beneficiarne i titolari di partita IVA che, nel 2020, hanno subito una contrazione del volume d'affari superiore al 30 per cento rispetto a quello del 2019** (commi 1 e 2). Inoltre, per effetto delle sospensioni delle procedure disposte per l'emergenza COVID, le comunicazioni di irregolarità riferite al periodo d'imposta 2017 sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 e quelle riferite al periodo d'imposta 2018 devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021. Le relative notifiche ai contribuenti devono avvenire nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. **Il beneficio consiste nella mancata applicazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le ordinarie comunicazioni di irregolarità.** La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi (comma 4). L'Agenzia delle entrate individua i soggetti con il requisito reddituale (contrazione del 30 per cento) e invia loro la proposta di definizione (comma 2). Il debitore effettua i versamenti entro le date richieste nella proposta (comma 5); in caso di omissione, anche parziale, del pagamento la definizione non produce effetti, e si applicano le ordinarie disposizioni scomputando dal debito eventuali parziali pagamenti effettuati (commi 6 e 7). **Viene prorogato di un anno il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle dichiarazioni presentate nel 2019 (periodo d'imposta 2018) (comma 8).** Le disposizioni si applicano nei limiti degli aiuti

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

previsti dalla normativa comunitaria (comma 9) e si prevede l'adozione di provvedimenti dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative (comma 11). Si stabilisce inoltre che l'attività di controllo della coerenza tra versamenti IVA e dati indicati nelle liquidazioni periodiche, sospesa per l'emergenza COVID, riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020 (comma 10). Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11, valutati in 205 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 17). Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 11 e comma 17 dell'articolo 5 consentono agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 (più del 30%), in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.

Articolo 5, comma 12, lett. a) e comma 18 (Compensazione credito d'imposta e debito iscritto a ruolo)

Le norme, intervenendo sull'art. 145, co. 1, del DL 34/2020, differiscono dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine entro il quale in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, di cui all'art. 28-ter del DPR 602/73 (comma 12, lettera a)). Inoltre, il richiamato art. 145 del DL 34/2020 ha disposto la disapplicazione della compensazione per l'anno 2020 e che il prospetto riepilogativo ha ascritto effetti finanziari negativi, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 40 milioni per il 2020. Ai relativi oneri, valutati in 13,3 milioni per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 18).

Articolo 5, comma 12, lett. b) e comma 13 (Sospensione di licenze e autorizzazioni all'esercizio di attività)

Le norme, intervenendo sull'art. 151, co. 1, del DL 34/2020, **differiscono dal 31 gennaio 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi** (comma 12, lettera b)). In proposito si ricorda che al richiamato art. 151 del DL 34/2020 non sono stati ascritti effetti finanziari. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti emessi prima del 23 marzo 2021 (comma 13).

Articolo 5, commi da 14 a 16 e da 19 a 22 (Differimento di termini)

Intervenendo sull'art. 15, co. 7, del DL 14/2017, viene differito di un anno il termine di decorrenza dell'obbligo, a carico dell'Agenzia delle entrate, di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria è di importo rilevante e della conseguente segnalazione all'OCRI. Inoltre, viene differito all'anno successivo all'entrata in vigore del

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, gli obblighi di segnalazione previsti a carico dell'INPS e degli agenti della riscossione (comma 14).

Intervenendo sull'art. 1, co. 42, della legge 145/2018, differisce dal 16 febbraio al 16 maggio di ciascun anno il termine per il versamento dell'imposta sui servizi digitali e dal 31 marzo al 30 giugno di ciascun anno il termine per la presentazione della relativa dichiarazione (comma 15). Si interviene inoltre sui termini per la regolarità della conservazione dei registri contabili meccanografici (comma 16). Infine, si dispongono una serie di proroghe relative ai termini della dichiarazione dei redditi precompilata 2021. In particolare: - l'invio da parte dei sostituti di imposta delle certificazioni uniche è differito dal 16 al 31 marzo 2021 (commi 19 e 20) - la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, slitta dal 16 marzo al 31 marzo 2021 (comma 21); - il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata, è differito dal 30 aprile al 10 maggio 2021 (comma 22).

Articolo 6-sexies (Esenzione prima rata IMU 2021)

Le norme dispongono **l'esenzione dalla prima rata IMU 2021 in relazione agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 1, commi da 1 a 4, del provvedimento in esame** (co. 1). Rinviando a quanto più dettagliatamente indicato nella norma richiamata, si evidenzia che **si tratta dei soggetti destinatari del contributo a fondo perduto titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario in possesso dei requisiti richiesti**. Il beneficio spetta solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori (co. 2).

Articolo 17 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

La norma modifica la disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine prevista per il settore privato. In particolare, la norma differisce dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria in oggetto (disciplina di cui all'articolo 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, alla quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica). **La norma consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 marzo 2021)**, anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Inoltre, la norma consente (nell'ambito del periodo temporale così ridefinito) la stipulazione del medesimo atto in deroga anche qualora, prima del 23 marzo 2021, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi in base alla medesima deroga (questi ultimi atti restano validi, in ogni caso, fino alla scadenza già pattuita).

Articolo 18-bis (Indennità COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità)

La norma, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per il 2021, **riconosce ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, un'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto**. La definizione

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

dell'importo di tale indennità viene demandata ad un decreto interministeriale da adottare sulla base dei dati certificati inviati dalle Regioni. Alla suddetta indennità si applica, inoltre, l'art. 10-*bis* del DL n. 137/2020, che prevede che i contributi e le indennità connessi all'emergenza Covid-19 erogati in favore di imprese e lavoratori autonomi non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte dirette e dell'IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della indeducibilità degli interessi passivi (comma 1).

Articolo 19-bis (Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

L'art. 10 del DL n. 18/2020 ha autorizzato l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ad acquisire 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri, tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili non oltre il 31 dicembre 2020. L'art. 13-*duodevicies*, comma 1, del DL n. 137/2020 ha prorogato l'applicazione della summenzionata disposizione al 31 dicembre 2021. La norma prevede che l'INAIL, per il 2021, si avvalga, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, delle "risorse rinvenenti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'art. 10, del DL n. 18/2020" da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro.

Articolo 20 (Vaccini e farmaci)

La norma incrementa di 2,8 miliardi di euro per il 2021 il fondo per vaccini anti SARS-CoV-2 e farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178/2020 (attualmente la dotazione è di 400 milioni). Le nuove risorse sono destinate per 2,1 miliardi all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e per 700 milioni all'acquisto dei farmaci. Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42 (comma 1).

Comma 2. La norma opera una revisione della disciplina relativa ai professionisti sanitari competenti per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19 - prevedendo, tra l'altro, **un'estensione del relativo ambito dei professionisti** - ed incrementa gli stanziamenti inerenti alla medesima somministrazione (il nuovo stanziamento, pari a 345 milioni di euro per il 2021, concerne i professionisti sanitari di cui al comma 2, lettera c)); nell'ambito delle novelle in oggetto, la lettera h) **opera una revisione della disciplina che consente, in via temporanea, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione di tale possibilità per i vaccini diversi da quello contro il COVID-19.**

In particolare, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (comma 2):

- la lettera a) sopprime il comma 459, che chiamava a concorrere allo svolgimento della campagna vaccinale i medici specializzandi, considerando tale partecipazione come attività formativa professionalizzante e prevedendo un rimborso spese forfetario in loro favore, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro;
- la lettera b) permette che la richiesta di manifestazione di interesse per partecipare alla campagna vaccinale riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali sia

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

rivolta anche ai laureati durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica;

- la lettera c), inserendo il comma 463-*bis*, stabilisce che, ai fini dell'attuazione del piano strategico nazionale vaccinale sul territorio nazionale, **le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione.** Per le medesime finalità e con le stesse modalità le Regioni e le Province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonché gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 2 del 2021, **i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti medici e odontoiatri devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.**

- lettera h), sostituendo il comma 471, consente, in via sperimentale per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 2 del 2021, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.

Commi 12-13 Le norme recano alcune modifiche ed integrazioni della disciplina sui sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico della vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle sono intese ad includere nei suddetti sistemi l'informazione sull'eventuale pregressa infezione da COVID-19 della persona interessata, a garantire la circolarità delle informazioni tra i vari Servizi sanitari regionali, anche in relazione alle ipotesi di prenotazione e somministrazione del vaccino in una regione diversa rispetto a quella di residenza anagrafica, e a coordinare la disciplina dei medesimi sistemi con l'estensione (di cui al precedente comma 2) dell'ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione del vaccino.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

In particolare, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 2/2021 (comma 12):

- la lettera a) prevede che le regioni e le province autonome, nell'ambito della campagna vaccinale, trasmettano al Ministero della salute anche l'informazione, relativa al soggetto vaccinato, circa un'eventuale, pregressa infezione da SARS-CoV2;
- la lettera b) dispone poi che le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni, su base individuale, e non più, come previsto finora, in forma aggregata;
- la lettera c) inserisce i seguenti commi:

il comma 5-bis prevede che, al fine di estendere le attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, previste dal Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, **i medici convenzionati con il SSN, e gli altri operatori sanitari che effettuano le attività di prenotazione e somministrazione provvedono alla trasmissione telematica alla regione e provincia autonoma di competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria;**

il comma 5-ter stabilisce che il **Sistema Tessera Sanitaria assicura la circolarità delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini** le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di pluralità di prenotazioni per la stessa persona, al fine di assicurarne l'univocità, informa le Regioni diverse da quella di assistenza. Il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce, altresì, dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e Province autonome, nonché alla piattaforma nazionale, un servizio di verifica dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi.

Articolo 21 (Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19)

L'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34/2020 ha previsto la possibilità per le regioni e le province autonome di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020, per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2.

La norma proroga di 4 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevedono l'utilizzo temporaneo di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza da COVID-19 per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Articolo 22-bis (Sospensione termini relativi ad adempimenti liberi professionisti in caso di malattia o di infortunio)

Le norme stabiliscono che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

i mancati pagamenti entro il termine previsto da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità determinata da motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce inadempimento (co. 1). Sono disciplinate le modalità e i termini riferiti alle cause e al periodo di sospensione (co. 2 e 3). Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del periodo di sospensione (co. 4).

Articolo 24-bis (Prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza)

La norma dispone che le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Articolo 33 (Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

Le norme, modificate durante l'esame al Senato, incrementano per l'anno 2021 di 78,5 milioni di euro il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università e delle istituzioni di alta formazione artistica e degli enti di ricerca (comma 1). L'incremento è destinato all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

Ai relativi oneri si provvede con riduzione dell'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 1, comma 240, della legge n. 160/2019, legge di bilancio 2020), finalizzata al potenziamento della ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati (comma 2). Inoltre, **si permette ai dottorandi, titolari di borse di studio** ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 45/2013, e dell'articolo 4 della legge n. 210/1998, **di presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente** (comma 2-bis). Di tale proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. Per questi ultimi spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato (comma 2-ter).

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

All. n. 1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri